

# ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA: **Il controllo costante del rapporto con il cliente**

Simone Nepote  
10 novembre 2025

# IL CONTROLLO COSTANTE

## *Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231*

### **Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela**

*Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso: ...*

*d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività. ...*

### **Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica**

*I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità: ...*

*d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi. ...*

## IL CONTROLLO COSTANTE

Le Linee Guida predisposte dal CNDCEC (maggio 2019), predisposte con valenza esemplificativa delle Regole Tecniche vigenti fino al 16 gennaio 2025 (gennaio 2019), stabiliscono **la periodicità del controllo costante commisurata al grado di rischio effettivo** individuato:

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
Non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

*ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.*

**NOTA BENE:** il controllo costante effettuato periodicamente deve essere appropriatamente documentato (vd. Modello AV.7)

# IL CONTROLLO COSTANTE



## *La verifica e l'aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni detenute*

- ✓ verificare che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati;
- ✓ verificare che non siano intervenute variazioni circa l'attività svolta dal cliente, i prodotti e i servizi commercializzati e l'area di destinazione e, se del caso, acquisire i dati aggiornati;
- ✓ verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente.















## *L'analisi delle operazioni compiute dal cliente*

- ✓ la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli è stato assegnato;
- ✓ che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
- ✓ che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente, restino coerenti con le informazioni acquisite.

# IL CONTROLLO COSTANTE

## *L'analisi delle operazioni compiute dal cliente*



-  Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
-  Tipologia delle prestazioni richieste dal cliente nel corso del rapporto
-  Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
-  Frequenza delle operazioni in contante
-  Frazionamento delle operazioni
-  Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
-  Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
-  Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto
-  Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione dei fondi utilizzati
-  Presenza di uno o più indicatori di anomalia contenuti nel Prov. UIF 12 maggio 2023
-  Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
-  Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni ufficiali emanati dall'UIF

# INDICATORI DI ANOMALIA

Consistono in una elencazione, a carattere esemplificativo, di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela che sono stati ritenuti dalla UIF “anomali” e potenzialmente caratterizzanti degli intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Sono previsti dal D.lgs 231/2007 che attribuisce alla UIF il compito di elaborarli e di diffonderli. *Art. 6, comma 4, lett. e): al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, [La UIF] emana e aggiorna periodicamente, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio sito istituzionale.*

## Provvedimento UIF 12 maggio 2023

– applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2024 –

## MODELLI E SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORAMENTI ANOMALI

Esemplificano prassi e comportamenti anomali riscontrati dalla UIF ricorrenti e diffusi con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Sono previsti dal D.lgs 231/2007 che attribuisce alla UIF il compito di elaborarli e di diffonderli. *Art. 6, comma 7, lett. b): [La UIF] elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.*

## QUADERNI DELL'ANTIRICICLAGGIO



Con i quali l'UIF presenta dati statistici, studi e documentazione sulle tematiche del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo articolati nei seguenti filoni tematici:


- ❖ il filone «Analisi e studi» comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
- ❖ il filone «Rassegna normativa» illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo
- ❖ il filone «Statistiche - segnalazioni di operazioni sospette» presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni di operazioni sospette
- ❖ il filone «Statistiche - dati sull'antiriciclaggio» presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle attività della UIF




Questi strumenti (Indicatori di anomalia) hanno una importante funzione di orientamento nella valutazione dell'operatività dei clienti ma non costituiscono mai un riferimento esaustivo di tutte le possibili ipotesi di operazione sospetta e neanche la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori può costituire di per sé un motivo sufficiente per qualificare l'operazione quale sospetta: **è dunque sempre necessaria da parte del professionista una attenta analisi globale dell'operazione, tendente a valutare l'operazione e il comportamento del cliente negli aspetti che rilevano, o che possono rilevare, per il compimento di una attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.**

# IL CONTROLLO COSTANTE

*Qualora si rilevassero situazioni di criticità...*



*Incontro di approfondimento  
con il cliente*




*Verificare l'origine dei fondi  
impiegati nell'operazione*

*Il Professionista può annotare le informazioni  
acquisite dal cliente durante gli incontri di  
approfondimento e corredarle, se del caso,  
delle proprie considerazioni (Linee guida CN 2019)*


# IL CONTROLLO COSTANTE

Sulla base del risultato del controllo svolto:

 **aggiornare** il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con l'ulteriore documentazione acquisita e/o prodotta

 **mantenere** il profilo di rischio ed il livello di controllo costante del cliente originariamente impostato

*oppure*

 **modificare** il profilo di rischio effettivo e di conseguenza la tipologia di adeguata verifica da applicare al cliente (semplificata, rafforzata, ordinaria) e la periodicità del controllo costante



[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](http://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)

[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](http://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)